

Valutazione dei rischi quale autocertificazione ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008

Il Datore di lavoro delle imprese operanti con soci lavoratori e/o dipendenti subordinati (termini con i quali intendiamo anche i cosiddetti lavoratori “in lavori atipici”, “temporanei”, “in affitto”, “somministrati”, con “contratto di collaborazione”, ecc.) è obbligato a valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro.

Il datore di lavoro deve valutare **tutti** i rischi della propria attività, come previsto dall'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008; Si ricordano in particolare i seguenti rischi lavorativi, specificatamente indicati dalla normativa vigente:

1. rischio da esposizione al rumore;
2. rischio di incendio;
3. rischio di esplosione;
4. rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;
5. rischio per le lavoratrici in gravidanza ed allattamento;
6. rischio per i lavoratori minori e adolescenti;
7. rischio da esposizione ad agenti chimici;
8. rischio da esposizione ad agenti biologici;
9. rischio da esposizione a polveri di amianto;
10. rischio da esposizione a vibrazioni;
11. rischio da movimentazione manuale dei carichi;
12. rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
13. rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali;
14. rischi legati ad aspetti ergonomici (posture incongrue, movimenti ripetuti degli arti superiori, ecc.);
15. rischi legati all'esecuzione di lavori in appalto/subappalto;
16. presenza in azienda di lavoratori “somministrati” e “atipici”;
17. presenza in azienda di lavoratori “migranti” (nati in altri paesi);
18. rischi legati a potenziali motivi sanitari inerenti il singolo lavoratore (handicap, inabilità specifiche, minori abilità legate ad abitudini di vita, es. alcolismo o tossicodipendenza);
19. altri rischi, es. di caduta dall'alto, di folgorazione, di seppellimento, in particolare nel campo delle costruzioni, ecc.)

Quanto premesso per invitare tutti i datori di lavoro, nella loro valutazione dei rischi, a porre attenzione all'aggiornamento della stessa sulla scorta dei dettami individuati da normative specifiche entrate in vigore con il D.Lgs. 81/2008.

Invitiamo pertanto tutti i datori di lavoro ad aggiornare la valutazione dei rischi, utilizzando possibilmente i modelli di seguito riportati (vedi check list allegata, non esaustiva di tutti i rischi indicati, da implementare sulla base della valutazione stessa) e di avere cura di conservare in azienda la documentazione prodotta in aggiunta a quella eventualmente già in essere.

Precisazione

Il D.Lgs 81/2008 prevede che il Datore di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori effettui la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 sulla base di procedure standardizzate che dovranno essere

elaborate entro e non oltre il 31 dicembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e che verranno recepite tramite decreto dei Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

*Quanto previsto nel precedente periodo **non si applica** alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g):*

"[...]a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

[...]g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori."

Tale semplificazione burocratica, pur prevista dalla vigente normativa, in caso di eventi infortunistici o in caso di insorgenza di malattie professionali, crea purtroppo una situazione estremamente critica per il datore di lavoro, soprattutto se indagato per il reato di lesioni personali colpose, in quanto allo stesso sarà difficile dimostrare quali siano stati gli strumenti ed i criteri con cui ha condotto la dovuta valutazione dei rischi. Qualora infatti il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare questa avvenuta valutazione, e sia poi ritenuto penalmente responsabile del danno subito dal lavoratore, potrà essere sottoposto ad azione di rivalsa da parte dell'INAIL nonché avere una richiesta di risarcimento in sede Civile da parte del lavoratore stesso.

Per tali situazioni appare essenziale la dimostrazione dell'esistenza, o inesistenza, delle condizioni di rischio, e delle azioni messe in atto al fine di ridurre lo stesso.

Per documentare, tramite autocertificazione, l'avvenuta valutazione dei rischi nei casi in esame (aziende fino a 10 addetti), vengono predisposti, nell'ambito del tavolo Prefettizio, per la provincia di Trieste, in accordo con le parti firmatarie il Protocollo d'Intesa per la Promozione della Sicurezza sul Lavoro, siglato in data 2.3.2005 i seguenti documenti:

- Modello per la redazione del documento di autovalutazione ex art. 17, art. 28 e art. 29 comma 5 D.Lgs 81/2008.
- Check list per specifici comparti/attività di supporto e convalida dell'autovalutazione di cui sopra

Gli strumenti proposti rappresentano una procedura che dovrebbe costituire il momento di base, molto spesso sufficiente a rispondere alla normativa vigente, fermo restando che dalla valutazione dei rischi possono emergere altri fattori non previsti, che devono essere esaminati e la cui valutazione deve integrare i modelli proposti. In situazioni di rischio residuo elevato e comunque in tutte le **aziende con più di 10 lavoratori** è obbligatoria la redazione di un documento di valutazione completo.

Adempimenti per le imprese fino a 10 lavoratori

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 è necessario che tutte le imprese provvedano all'aggiornamento della documentazione prodotta ai sensi del D.Lgs. 626/1994 al fine di

comprovare l'avvenuta applicazione di tutti i successivi decreti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tale premessa per invitare tutte le imprese a rivalutare i rischi e produrre in data attuale il modello autocertificativo di seguito esposto, che tiene opportunamente conto di quanto legiferato successivamente all'emanazione del D.Lgs 626/94.

Nell'interesse del Datore di lavoro ed al fine di evitare che quanto esposto venga ridotto ad una semplice compilazione cartacea si invitano tutte le aziende ad esaminare quanto rilevato nella valutazione effettuata o meno con la consulenza di tecnici esterni all'azienda, e a confrontarsi in caso di dubbi interpretativi o di presunte carenze della stessa con i referenti per la prevenzione e sicurezza sul lavoro delle proprie Associazioni di categoria.

**AUTOCERTIFICAZIONE DELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**Articolo 17, articolo 28 e articolo 29 comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008
e successive modificazioni e integrazioni**

Il sottoscritto: _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____
tel. _____ cell. _____
in qualità di (datore di lavoro/legale rappresentante/datore di lavoro
delegato/procuratore speciale/ecc.): _____
dell'azienda: _____
sede Legale in: _____
via _____ n° _____
sede dell'unità produttiva in: _____
via _____ n° _____
attività svolta: _____

DICHIARA

di aver valutato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 17 comma 1 lettera a), art 28 e art. 29 comma 5, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

DICHIARA, inoltre che, all'esito della suddetta valutazione ha:

- individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata;
- programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il datore di lavoro ha inoltre valutato i seguenti rischi specifici, ai quali i lavoratori sono potenzialmente esposti:

**1. - Rischio da esposizione al rumore
(ai sensi del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/2008)**

SI

NO

Se **SI**, dalla valutazione si è constatato che:

- Vengono usati soltanto in maniera saltuaria macchinari/apparecchiature/utensili o impianti che producono rumore > 80 dB(A). Si ritiene pertanto che, in funzione dei tempi di esposizione e dell'organizzazione del lavoro, non esistano condizioni di rischio per i lavoratori causate da esposizioni personali quotidiane, ovvero settimanali, superiori agli 80 dB(A) $L_{EX,8h}$.
- Vengono usati macchinari/utensili o impianti che producono rumore > 80 dB(A). Si ritiene pertanto che, in funzione dei tempi di esposizione e dell'organizzazione del lavoro, il rischio di esposizione al rumore personale quotidiano, ovvero settimanale, sia pari a:
.....

Si allegano i documenti relativi alle misure eseguite.

2. - Rischio d'incendio (ai sensi dell' art. 2 del D.M. 10/03/98)

Dalla valutazione si è constatato che il livello di rischio d'incendio dei luoghi di lavoro è risultato:

- Basso
- Medio:
è stato predisposto un piano di emergenza ed evacuazione che contiene nei dettagli:
 - a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
 - b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
 - c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
 - d) specifiche misure per assistere le persone disabili.
- Elevato:
è stato predisposto un piano di emergenza ed evacuazione che contiene nei dettagli:
 - a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
 - b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
 - c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
 - d) specifiche misure per assistere le persone disabili.

3. - Rischio di esplosione (titolo XI del D.Lgs 81/2008)

SI

NO

Se SI:

Le sostanze infiammabili e combustibili presenti in azienda, in miscela con l'aria, possono costituire miscele esplosive e quindi sono state adottate le seguenti misure preventive al fine di evitare esplosioni:

- sono state rimosse le possibili cause di innesco;
- sono stati attuati interventi per attenuare gli effetti di eventuali esplosioni.

**4. - Rischio da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
(Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/2008)**

SI

NO

Se SI:

particolare attenzione è stata posta anche alla eventuale presenza di polveri di legno duro, benzene e idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine e nel catrame, e altre sostanze o preparati chimici utilizzati.

- La valutazione evidenzia un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni ed è stata eseguita in conformità all'art. 236 del D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro deve quindi allegare alla presente autocertificazione una relazione contenente i seguenti dati integrativi:

- a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
- b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
- c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
- d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
- e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
- f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

**5. - Rischio per le lavoratrici in gravidanza e allattamento
(ai sensi dell' art. 11 del D.Lgs. 151/2001).**

Particolare attenzione è stata posta in merito ai rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché a processi o condizioni di lavoro (**compreso il lavoro notturno**) contemplate dalle disposizioni legislative vigenti.

- Le mansioni svolte sono compatibili con lo stato di gestante – puerpera.

6. - Rischio per i lavoratori minori e adolescenti
(L. 977/1967 e s.m.i.)

Ci sono in azienda lavoratori minori e/o adolescenti?

SI

NO

Se SI, il datore di lavoro ha:

- effettuato la valutazione dei rischi relativamente ai lavoratori minori e/o adolescenti
- formato e informato i lavoratori minori e/o adolescenti
- informato i titolari della potestà genitoriale nei riguardi dei minori
- adibito gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'all. I della Legge 977/1967, solo per motivi di formazione professionale, per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione.

7. - Rischio da esposizione ad agenti chimici
(Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/2008)

La valutazione ha evidenziato la presenza di agenti chimici sul luogo di lavoro tenendo in considerazione in particolare:

- le proprietà pericolose
- le schede di sicurezza (allegate)
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi
- i valori limite di esposizione professionale
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

L'esito della valutazione ha evidenziato un **livello di esposizione a rischio chimico**:

Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.

Non basso per la sicurezza, né irrilevante per la salute, in relazione ai seguenti agenti:

1

2

3

**8. - Rischio da esposizione ad agenti biologici
(Titolo X del D.Lgs 81/2008)**

SI

NO

Se **SI**, la valutazione ha evidenziato:

- Un'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici per l'uso deliberato di agenti di cui all'allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008
- Un'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici per uso non deliberato di agenti di cui all'art. 271 del D.Lgs. 81/2008 (*..il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria*) ma l'attività rientra tra quelle di cui all'All. XLIV del D.Lgs. 81/2008.

**9. - Rischio da esposizione a polveri di amianto
(ai sensi del Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/2008)**

Sono presenti in azienda elementi strutturali (coperture, pluviali, tubazioni) realizzati con materiali contenenti amianto?

SI

NO

Se **SI**, vengono periodicamente verificate le condizioni dei materiali contenenti amianto e questi vengono mantenuti in buone condizioni per prevenire il rilascio e la dispersione di fibre.

L'azienda esegue attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione all'amianto?

SI

NO

Se **SI**, la valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto ha tenuto conto di:

- natura
- grado di esposizione

e ha evidenziato che:

- L'impresa è rispondente ai requisiti di cui all'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.
- Le esposizioni risultano sporadiche e di debole intensità, non superando il valore limite di esposizione, e le attività svolte rientrano tra quelle di cui al comma 2 dell'art. 249 del D.Lgs. 81/2008.

10. - Rischio da esposizione a vibrazioni
(ai sensi del Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/2008)

SI

NO

Se **SI**, la valutazione è stata effettuata sulla base di appropriate informazioni reperibili attraverso:

- i valori di emissione dichiarati dal produttore
- le banche dati accreditate (ISPESL, CNR, Regioni)

L'esito della valutazione ha evidenziato:

- Vengono utilizzati in maniera saltuaria macchine/utensili o mezzi di trasporto/d'opera che producono vibrazioni superiori ai valori limite di azione giornalieri, ma, in funzione dei tempi di esposizione e dell'organizzazione del lavoro, non sussistono condizioni di rischio per i lavoratori.
- Vengono utilizzati macchine/utensili o mezzi di trasporto/d'opera che producono vibrazioni superiori ai valori limite di azione giornalieri. Si ritiene pertanto che, in funzione dei tempi di esposizione e dell'organizzazione del lavoro, il livello di esposizione al rischio vibrazioni dei lavoratori sia pari a:
 - per il sistema mano/braccio:
 - per il corpo intero:

(in caso di più mansioni svolte dal singolo lavoratore deve essere specificata l'esposizione per ogni singola mansione).

11. - Rischio da movimentazione manuale dei carichi
(ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 81/2008)

SI

NO

Se **SI**, la valutazione ha tenuto conto delle condizioni di sicurezza e salute connesse al lavoro con particolare attenzione alle caratteristiche del carico e dell'ambiente di lavoro, allo sforzo fisico richiesto, alle esigenze connesse all'attività e ai seguenti fattori individuali di rischio:

- idoneità/inidoneità fisica a svolgere il lavoro
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore
- insufficienza o inadeguatezza della conoscenze o della formazione o dell'addestramento dei lavoratori.

12. - Rischi collegati allo stress lavoro-correlato
(ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 81/2008)

SI

NO

Se **SI**, la valutazione ha tenuto conto dell'Accordo Quadro Europeo sullo stress lavoro-correlato, considerando elementi quali:

- l'organizzazione del lavoro e dei suoi processi (accordi sul tempo di lavoro, grado di autonomia, incontro tra capacità dei lavoratori e requisiti del lavoro, carico di lavoro, eccetera);

- le condizioni lavorative ed ambientali (esposizione a comportamenti offensivi, rumore, calore, sostanze pericolose, eccetera);
- la comunicazione (incertezza sulle aspettative del lavoro, prospettive occupazionali, cambiamenti futuri, eccetera);
- i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di inadeguatezza, percezione di mancanza di sostegno, eccetera).

e ha evidenziato che:

- I lavoratori risultano esposti:
saranno intrapresi provvedimenti e misure collettivi e/o individuali, che andranno periodicamente rivisti per accertarne l'efficacia e per verificare che siano ancora appropriati o necessari.
- I lavoratori non risultano esposti

13. - Rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali (ai sensi del Titolo VII del D.Lgs. 81/2008)

SI

NO

Se **SI**, la valutazione ha tenuto conto di:

- tempi di lavoro con VDT (> 20 ore/settimana)
- posti di lavoro (condizioni ergonomiche e di igiene ambientale)
- rischi per la vista e per gli occhi
- posture e affaticamento fisico o mentale

e ha evidenziato che:

- I lavoratori risultano esposti
- I lavoratori non risultano esposti

SI

NO

14. – Rischi legati ad aspetti ergonomici (posture incongrue, movimenti ripetuti degli arti superiori, ecc.) (ai sensi del Titolo VI del D.lgs. 81/2008)

Se **SI**, la valutazione ha tenuto conto di:

- organizzazione del lavoro (postazione, attrezzature, metodi di lavoro);
- strutturazione degli spazi e degli ambienti (dimensioni, climatizzazione, aerazione, illuminazione, ecc...);
- posture e affaticamento fisico o mentale

e ha evidenziato che:

- I lavoratori risultano esposti
- I lavoratori non risultano esposti

15. – Lavori in appalto / subappalto

SI

NO

Se **SI**, in azienda è disponibile la documentazione di coordinamento

16. – Lavoratori “somministrati” e “atipici”

SI

NO

Se **SI**:

- dettagliare la tipologia di contratto:

1 _____

2 _____

3 _____

- le seguenti misure di prevenzione, in conformità all’art. 3 del D.Lgs. 81/2008, commi 5-12, sono a carico di:

a. – formazione azienda

b. – fornitura d.p.i. azienda

c. – sorveglianza sanitaria azienda

17. – Lavoratori “migranti” (nati in altro paese)

SI

NO

Se **SI**:

- Sono presenti in azienda lavoratori che non capiscono la lingua italiana e per tali lavoratori è stata effettuata una formazione mirata.

18. – Rischi legati a potenziali motivi sanitari inerenti il singolo lavoratore (handicap, inabilità specifiche, minori abilità legate ad abitudini di vita)

SI

NO

Se **SI**:

- In seguito alla valutazione e tenuto conto di tali fattori, ai lavoratori esposti a tali rischi sono state assegnate mansioni compatibili con le sensibilità accertate, le capacità e le condizioni dei lavoratori.

19. – Altri rischi (ad es. di caduta dall’alto, di folgorazione, di seppellimento, in particolare nel campo delle costruzioni, ecc.)

SI

NO

Se SI:

- Tali rischi sono di volta in volta analizzati all’interno dei Piani Operativi di Sicurezza presenti nei singoli cantieri.

----- 000 -----

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE DEDICATA ALLA SICUREZZA

1 - Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Lo svolgimento dei compiti di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi è effettuato:

- direttamente dal datore di lavoro secondo l’art. 34 del D. Lgs. 81/08 il quale dirige, verifica e controlla la gestione della sicurezza all’interno dell’azienda. La documentazione riguardante la sicurezza è opportunamente archiviata ed è gestita dal RSPP. Per lo svolgimento delle proprie mansioni il S.P.P. può disporre anche di consulenze esterne.
- Altro: _____

2 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- è stato eletto internamente nella figura del Sig. _____ ed è consultato e coinvolto in tutti passaggi ove ciò è previsto dalla normativa.
- non è stato eletto e le sue attribuzioni verranno affidate al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale esterno RLST secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3 - Medico competente aziendale (se previsto)

- Il medico competente, dott. _____, è stato nominato ed effettua sopralluoghi agli ambienti di lavoro 1 volta all’anno e visite al personale esposto a rischi specifici, e visite straordinarie su richiesta del RSPP o su richiesta degli organi competenti.
- Il medico competente non è stato nominato poiché l’azienda non è soggetta all’istituzione del servizio di sorveglianza sanitaria.

4 - Consulenze, supporti, mezzi: _____

5 - Responsabile antincendio emergenza evacuazione: _____

Addetti antincendio emergenza evacuazione _____

6 - Responsabile pronto soccorso _____

Addetti pronto soccorso _____

7 – Eventuali altre figure di preposti _____

alla sicurezza sul lavoro (descrivere _____

e prevedere il dovuto atto formale di delega) _____

----- 000 -----

La valutazione dei rischi è stata effettuata consultando preventivamente:

- il/i RLS o RLST
- tutti i lavoratori dall'azienda

Del presente documento è stata consegnata copia al/ai RLS o RLST:

- SI
- NO

Tutti i documenti utilizzati per la compilazione della presente autocertificazione sono conservati presso la sede legale dell'impresa.

Trieste,

Il Datore di Lavoro

Per presa visione i lavoratori:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....